

Messaggio

numero
8539

data
12 febbraio 2025

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Approvazione del rinnovo della Convenzione concernente la gestione della Fortezza di Bellinzona e lo stanziamento di un sussidio annuale di 540'000 franchi per il periodo 2025–2029 a parziale copertura delle spese sostenute dalla Città di Bellinzona

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente Messaggio ci preghiamo sottoporre per approvazione la Convenzione concernente la gestione della Fortezza di Bellinzona e la proposta di rinnovare il sussidio annuale di 540'000 franchi per il periodo 2025–2029 a parziale copertura delle spese sostenute dalla Città di Bellinzona necessario per assicurare continuità alla gestione.

1. INTRODUZIONE

1.1 Nel 2017, su iniziativa della Città, è stato avviato un progetto di valorizzazione dei Castelli inteso ad individuare il loro potenziale economico che si articolava in tre tappe:

- uno studio di fattibilità, volto ad identificare gli obiettivi e le vie per raggiungerli;
- una fase di progettazione, necessaria per allestire i progetti di dettaglio e il budget;
- la fase di realizzazione, per concretizzare il progetto.

La fase di progettazione, condotta dalla Città di Bellinzona, si è conclusa nel 2023. Dai lavori di progettazione sono scaturiti gli interventi che la Città intende effettuare e un business plan.

In relazione ai sussidi ricorrenti e, in particolare, a quello cantonale di 540'000 franchi all'anno oggetto del presente Messaggio, il business plan elaborato dalla Città ne prevede la continuità integrale, almeno nei quattro anni dopo l'implementazione dei primi investimenti, a meno che la soglia dei 100'000 visitatori sia raggiunta anticipatamente per rapporto a questa scadenza.

1.2 Da ciò scaturisce l'esigenza di rinnovare, per i prossimi cinque anni, questo contributo cantonale ricorrente a fondo perso per la gestione delle attività culturali promosse dalla Città nel complesso Fortezza, bene UNESCO di proprietà cantonale.

2. LA NUOVA CONVENZIONE DI GESTIONE

La convenzione in vigore dal 2020 al 2024 ha consentito di garantire la manutenzione (derivante dalle attività promosse dalla Città) del complesso e la promozione culturale in situazione di sostanziale equilibrio finanziario grazie al sussidio cantonale di gestione e a quelli versati a sostegno di manifestazioni ed eventi. Non vi sono quindi motivi per mutare l'assetto convenzionale di base che ha dato buona prova e risultati in equilibrio.

- 2.1** La nuova convenzione riprende quindi sostanzialmente i principi cardine di quella attualmente in vigore, ovvero da una parte la delega di gestione e responsabilità alla Città, quale concessionaria, e dall'altra la vigilanza dello Stato sugli aspetti culturali della Fortezza e sulla sua gestione amministrativa e finanziaria da parte della Città atta a confermare il corretto utilizzo del sussidio ricorrente concesso.
- 2.2** Per la gestione rimangono i compiti di valorizzazione, promozione e tutela e la competenza della Città a rilasciare autorizzazioni d'uso a terzi, segnatamente per eventi e manifestazioni, in modo coordinato con le necessità d'uso proprio dello Stato e nel rispetto della valenza culturale della Fortezza.

Allo scopo di migliorare l'applicazione di questi principi, si è inoltre convenuto, in base all'esperienza sin qui maturata, di definire ulteriormente, entro il 2025, delle modalità semplificate di coordinamento fra i servizi comunali e cantonali preposti (cfr. nuova convenzione, cifra 2.3).

- 2.3** La durata quinquennale resta legata a quella del credito di gestione, che si chiede in questa sede, e servirà pure per approfondire ed adottare le importanti decisioni derivanti dalle proposte della progettazione definitiva.

3. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA E RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

Trattandosi di un credito di gestione corrente, il sussidio cantonale per la gestione dei Castelli sarà iscritto al CRB 417 "Fondo Swisslos" conto 36350084 "Contributi gestione Castelli". Nei prossimi anni il Consiglio di Stato effettuerà una riflessione sull'utilizzo dei conti Swisslos. Qualora ci dovesse essere un cambiamento di conto lo stesso sarà regolato con la presentazione del preventivo.

Non è previsto alcun adeguamento dell'importo concordato.

Non è previsto neppure un aumento dell'effettivo di personale.

4. CONCLUSIONI

Per questi motivi si chiede di confermare, per un ulteriore periodo di cinque anni, il sussidio ricorrente annuo di 540'000 franchi a parziale copertura delle spese sostenute dalla Città di Bellinzona per la gestione delle attività svolte nella Fortezza di Bellinzona, alle condizioni pattuite nella convenzione che si allega per approvazione.

Messaggio n. 8539 del 12 febbraio 2025

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnaldo Coduri

Allegato (consultabile sul sito [ti.ch/gc](https://www.ti.ch/gc)):
- convenzione Stato/Città di Bellinzona del 27.11.2024

Messaggio n. 8539 del 12 febbraio 2025

Disegno di

Decreto legislativo

concernente l'approvazione del rinnovo della convenzione inerente alla gestione della Fortezza di Bellinzona e allo stanziamento di un sussidio annuale di 540'000 franchi per il periodo 2025–2029 a parziale copertura delle spese sostenute dalla Città di Bellinzona

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8539 del 12 febbraio 2025,

decreta:

Art. 1

È approvata la convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Città di Bellinzona del 27 novembre 2024 concernente la gestione della Fortezza di Bellinzona per il periodo 2025–2029.

Art. 2

¹A favore della Città di Bellinzona è stanziato un sussidio annuale ricorrente di 540'000 franchi per 5 anni a contare dal 1° gennaio 2025.

²La spesa annua è iscritta nei conti di gestione corrente del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello Sport, Fondo Swisslos.

³L'iscrizione della spesa nei conti di gestione corrente potrà essere rivalutata in sede di elaborazione del preventivo.

Art. 3

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.